

ORDINANZA MUNICIPALE

SUI PICCIONI

Risoluzione municipale n. 61 del 16 gennaio 2001.

IL MUNICIPIO DI CHIASSO, richiamati gli articoli 107 lett. b) e c) LOC, 24 e 25 RA-LOC

ordina:

- La presente ordinanza persegue lo scopo di tutelare la salute dei cittadini dal diffondersi di malattie virali trasmesse all'uomo dai piccioni, tramite un controllo sulla popolazione degli stessi.
 - Essa intende altresì tutelare le proprietà pubbliche e private dalle conseguenze di una colonia eccessivamente numerosa di piccioni.
- 2. La presente ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Chiasso.
- 3. Il Municipio provvede alla messa in opera di piccionaie pubbliche sul territorio comunale, dove i piccioni vengono nutriti con mangimi adeguati.
- 4. Il foraggiamento dei piccioni è vietato, se non in prossimità delle piccionaie. Sono esclusi dal divieto gli allevamenti privati.
- Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
- 6. La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

il Sindaco:

Claudio Moro

il Segretario

mberto Balzaretti

Pubblicata all'albo comunale dal 22 gennaio al 5 febbraio 2001.